

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Atto n. 331 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	131
Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (piano della ricerca) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nonché del piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (razionalizzazione della rete di ricerca) del medesimo CREA. Atto n. 332 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	131

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 327 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	132
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00987 Mongiello, 7-01045 L'Abbate, 7-01054 Faenzi e 7-01068 Zaccagnini: Iniziative per la tutela del settore del grano duro (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00201 e 8-00202</i>)	135
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione della risoluzione 7-00987 Mongiello</i>)	139
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione 8-00201 approvata dalla Commissione</i>)	143
ALLEGATO 3 (<i>Risoluzione 8-00202 approvata dalla Commissione</i>)	148

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. Atto n. 324 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	137
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	150
ALLEGATO 5 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo SI-SEL</i>)	154
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il Sottosegretario per le politiche

agricole, alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Atto n. 331.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo, rinviato nella seduta del 27 settembre 2016.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al 13 ottobre prossimo. Ricorda altresì che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Oliverio, ha introdotto la discussione.

Loredana LUPO (M5S), dopo aver rilevato che, in base alla tempistica indicata nella delega, lo schema di decreto in esame avrebbe dovuto essere trasmesso alla Commissione con tempi più celeri, manifesta apprezzamento per la possibilità data alla Commissione stessa di approfondire alcuni aspetti del testo, che è molto corposo.

Luca SANI, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (piano della ricerca) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nonché del piano per il rilancio e la

razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (razionalizzazione della rete di ricerca) del medesimo CREA.

Atto n. 332.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo, rinviato nella seduta del 27 settembre 2016.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al 3 ottobre prossimo. Comunica, al riguardo, di avere chiesto al Governo, che ha acconsentito, di poter esprimere il parere di competenza anche su questo schema di decreto entro il 13 ottobre. Ricorda infine che, nella seduta di ieri, l'onorevole Oliverio ha svolto la relazione introduttiva.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, esprime apprezzamento per il tempo ulteriore del quale la Commissione può disporre ai fini dell'espressione del parere su entrambi gli schemi dei decreti legislativi relativi al CREA, meritevoli di approfondimento. Invita i gruppi a fargli pervenire i contributi che riterranno opportuni dei quali terrà conto nella elaborazione di una proposta di parere che sottoporrà alla Commissione.

Luca SANI, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il Sottosegretario per le politiche agricole, alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Atto n. 327.

(Rilievi alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione agricoltura è chiamata ad esprimere i propri rilievi sullo schema di decreto legislativo che reca il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, adottato sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 124 del 2015, cosiddetta legge Madia, che ha, al riguardo, conferito specifica delega al Governo con l'individuazione di appositi principi e criteri direttivi.

Ricorda, a tal proposito, che la Commissione agricoltura esaminò il disegno di legge di delega ed espresse sullo stesso il prescritto parere. In quell'occasione venne evidenziato che il testo approvato dal Senato aveva apportato modifiche migliorative rispetto al testo originario, prevedendo, al posto dell'eliminazione del contributo obbligatorio delle imprese, una sua rideterminazione. In merito alla ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, era stata inserita l'individuazione di un puntuale numero massimo – 60, rispetto alle attuali 105 – e una puntuale soglia dimensionale minima – 75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, disponendo, al contempo, il criterio di almeno una camera di commercio in ogni regione – con possibilità,

altresì, di istituire una camera di commercio in ogni provincia autonoma e Città metropolitana.

Venne, poi, previsto che il legislatore delegato dovesse tener conto delle « specificità geo-economiche » dei territori, definendo le condizioni in presenza delle quali potessero essere istituite le unioni regionali o interregionali.

Con riguardo ai compiti e alle funzioni, nel testo approvato dal Senato non veniva più prevista la « riduzione » ma la « ridefinizione » di compiti e funzioni.

Sotto il profilo della limitazione alle partecipazioni societarie, essa veniva intesa come limitazione a quelle « necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali », laddove il disegno di legge originario prevedeva la limitazione « alle sole » funzioni istituzionali.

Si introdusse, quindi, la previsione, assente nel disegno di legge originario, che il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, definisse *standard* nazionali di qualità delle prestazioni camerali, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi, ad un sistema di monitoraggio.

Veniva, altresì, specificato che la riduzione del numero di componenti dei consigli e delle giunte camerali si ponesse entro un riordino della relativa disciplina, tale da incidere altresì sui criteri di elezione, onde assicurare una « adeguata » consultazione delle imprese.

Ricorda, infine, come tra i principi e criteri direttivi venne previsto che la disciplina transitoria dovesse assicurare la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché contemplare poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma.

Sulla base di queste considerazioni, la XIII Commissione formulò il prescritto parere, ritenendo che sul punto la legge delega avesse raggiunto un punto di sintesi e di equilibrio per un'organica riforma del sistema.

Il Consiglio dei Ministri ha, quindi, approvato lo schema di riforma in esame

sul quale la Commissione attività produttive dovrà esprimere il prescritto parere entro il 25 ottobre 2016.

L'articolo 1 stabilisce, in primo luogo, la riduzione del numero delle camere di commercio (articolo 1, co. 1, lett. *a*). Al riguardo viene previsto che in ciascuna regione vi dovrà essere la presenza di almeno una camera di commercio, mentre la soglia dimensionale di ciascuna camera viene individuata in 75.000 imprese e unità locali. Lo stesso articolo interviene sulla disciplina degli accorpamenti, stabilendo che i consigli di due o più camere di commercio possono, con delibera da adottarsi con maggioranza dei due terzi dei componenti, avviare il percorso di accorpamento tra le camere stesse.

Vengono, poi, disciplinati i compiti e le funzioni delle Camere di commercio, confermando alcuni compiti tradizionali delle stesse tra i quali viene ribadito quello relativo alla tenuta del registro delle imprese.

È previsto, poi, un rafforzamento di altre competenze. A tal proposito, fa riferimento alla formazione ed alla gestione del fascicolo informatico di impresa; alle funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative relative alle attività di impresa, qualora queste funzioni vengano delegate su base legale o convenzionale; alle competenze in tema di orientamento al lavoro; alla tenuta del registro alternanza scuola-lavoro; all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro mediante azioni di supporto nella transizione tra il mondo della scuola e dell'università e quello del lavoro.

Tra le nuove competenze segnala la valorizzazione del patrimonio culturale nonché lo sviluppo e la promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e gli organismi competenti.

In merito ai profili dell'internazionalizzazione, lo schema di decreto precisa che le camere di commercio possano svolgere attività di informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle PMI per la preparazione ai mercati internazionali. Segnala, però, che vengono escluse tutte le attività promozionali di-

rettamente svolte all'estero. Il decreto lascia, poi, la possibilità alle camere di commercio di svolgere attività di supporto e assistenza alle imprese in regime di libero mercato. Tuttavia, lo svolgimento di tali attività è limitato solo a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Tra le novità contenute nello schema di decreto vi è l'istituzione di un apposito Comitato indipendente di valutazione delle *performance* del sistema camerale.

Osserva che lo schema di decreto interviene anche con riguardo alle Unioni regionali prevedendo che esse potranno essere costituite solo nelle regioni in cui sono presenti almeno tre camere di commercio e a condizione che tutte le camere della regione aderiscano alla stessa associazione. Nel caso in cui non vi sia la presenza di unioni regionali, le funzioni di rappresentanza e lo svolgimento dei compiti tradizionalmente attribuiti alle unioni regionali vengono svolte dalla camera di commercio del comune capoluogo di regione.

Rileva che lo schema di decreto contiene diverse novità sia per i consigli che per le giunte delle camere di commercio. In particolare, viene prevista una sensibile riduzione del numero dei componenti del consiglio. Sono, infatti, ridefinite le fasce di imprese che debbono essere prese come riferimento per individuare il numero dei consiglieri delle singole camere di commercio. Per quanto attiene alle funzioni, è stata eliminata la competenza del consiglio in merito alla determinazione degli emolumenti per i componenti degli organi della camera di commercio e delle aziende speciali, in considerazione del fatto che lo schema di decreto, attuando uno specifico punto della delega, ha previsto la gratuità degli incarichi stessi.

Per quanto concerne le fasi di costituzione del consiglio viene stabilito come parametro, al fine del calcolo della rappresentatività delle organizzazioni di categoria, il numero delle imprese che risultano iscritte alla data del 31 dicembre dell'anno che precede la pubblicazione dell'avviso di costituzione del nuovo con-

siglio, a condizione che le imprese in questione abbiano pagato nell'ultimo biennio almeno una quota annuale di adesione.

Lo schema di decreto interviene in merito al finanziamento delle camere di commercio elencando le diverse tipologie di finanziamento. Tra queste vi sono: il cosiddetto diritto annuale; i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi; le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni; i diritti di segreteria; i contributi volontari, i lasciti e le donazioni; altre entrate derivanti da prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, secondo tariffe predeterminate poste a carico dei soggetti interessati. Tali costi dovranno comunque rispettare l'effettivo servizio reso.

Lo schema di decreto, al contempo, interviene anche in merito ai cosiddetti diritti di segreteria, prevedendo che la determinazione degli importi dei diritti di segreteria avvenga sulla base di costi *standard* e non più sui costi medi.

Tra le novità introdotte dal decreto, infine, segnala la possibilità che il cosiddetto fondo perequativo sostenga la realizzazione di programmi del sistema camerale, riconoscendo una premio alle camere di commercio che raggiungono livelli di eccellenza verificati in occasione del controllo annuale delle *performance* da parte dell'apposito Comitato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 3 prevede che entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, l'Unioncamere trasmetta al Ministero dello sviluppo economico una proposta con cui vengono rideterminate le circoscrizioni territoriali, al fine di ridurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60. In linea con quanto già stabilito dalla legge delega, lo schema di decreto contiene una serie di criteri a cui dovranno attenersi le camere di commercio in vista degli accorpamenti.

L'articolo 4 reca una serie di disposizioni transitorie e finali.

Il provvedimento opera, quindi, una riforma organica e sistematica del sistema camerale.

Nel riservarsi, anche alla luce degli elementi che emergeranno nel corso del dibattito, di presentare una proposta di rilievi che terrà conto dei contributi che i componenti della Commissione vorranno fargli pervenire, intende esprimere, già nella seduta odierna, alcune prime considerazioni al fine di offrire ai colleghi lo spunto per suggerimenti ed osservazioni.

In primo luogo, osserva che nella precedente norma contenuta nella legge n. 580 del 1993, il diritto camerale era fissato annualmente dal MISE sulla base del fabbisogno delle camere stesse e del monitoraggio in termini di efficienza delle attività. Il nuovo sistema prevede il dimezzamento del diritto del 2014 e quindi un importo fissato nella legge. A tal riguardo, ritiene che sarebbe utile formulare un rilievo per chiedere che l'importo previsto sia comunque oggetto di ridefinizione del MISE sulla base dei parametri precedentemente utilizzati e anche delle risultanze del Comitato sulle *performance* istituito presso il MISE.

In secondo luogo, rileva che la legge n. 580 del 1993 prevedeva, all'articolo 18, comma 10, la possibilità di un aumento fino al 20 per cento del diritto camerale a determinate condizioni per progetti finalizzati allo sviluppo dei territori interessati. A tal proposito ritiene opportuno proporre che detta possibilità sia mantenuta.

In terzo luogo, fa presente che il c.d. taglia spesa prevedeva una restituzione di fatto di circa 40 milioni di euro che incidevano per circa il 5 per cento delle entrate delle camere; la riduzione del 50 per cento dei diritti, di fatto, fa aumentare l'incidenza a circa il 10 per cento: ciò dovrebbe poter essere rivisto perché rischia di essere eccessivo e di ostacolare in termini di capacità e di efficienza i processi di riorganizzazione e di aggregazione previsti.

In quarto luogo, per quanto concerne le norme transitorie sul personale, ritiene

che la previsione rischia di portare a disperdere un patrimonio di professionalità che sarebbe fondamentale salvaguardare e di penalizzare eccessivamente soprattutto coloro che sono prossimi ai requisiti pensionistici. Si propone, pertanto, di rappresentare la necessità di prevedere strumenti di uscita incentivata e di maggiori flessibilità nelle norme di mobilità.

Invita quindi i colleghi a fargli pervenire le osservazioni che ritengano opportune sulla linea di impostazione da lui proposta per predisporre i rilievi al decreto in oggetto.

Giorgio ZANIN (PD), dopo aver sottolineato che le aziende speciali svolgono un ruolo non indifferente nella promozione dei prodotti del territorio, ritiene che, nell'esprimere i rilievi, la Commissione debba prestare una specifica attenzione all'esigenza di salvaguardare il patrimonio non solo occupazionale, ma anche di professionalità, del settore, nonché alla necessità di preservare il *made in Italy*.

Luca SANI, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

RISOLUZIONI

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il Sottosegretario per le politiche agricole, alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.

7-00987 Mongiello, 7-01045 L'Abbate, 7-01054 Faenzi e 7-01068 Zaccagnini: Iniziative per la tutela del settore del grano duro.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione — Approvazione delle risoluzioni n. 8-00201 e 8-00202).

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno

chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha svolto l'audizione del professor De Mastro e della professoressa Ercoli.

Avvisa altresì che è in distribuzione la nuova formulazione della risoluzione L'Abbate, peraltro già inviata a tutti i commissari e pubblicata il 23 settembre 2016. Chiede al presentatore, onorevole L'Abbate, se intende illustrare la riformulazione.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) fa presente che il testo riformulato della sua risoluzione contiene, rispetto a quello precedentemente illustrato alla Commissione, quattro ulteriori impegni al Governo in materia di impianti di stoccaggio, valorizzazione del prodotto italiano all'origine e monitoraggio fito-sanitario.

Colomba MONGIELLO (PD) presenta una riformulazione della sua risoluzione 7-00987 che tiene conto dei contributi offerti dalle audizioni svolte nella giornata di ieri e dei suggerimenti avanzati dai colleghi che hanno sottoscritto la sua risoluzione (*vedi allegato 1*).

Alessandra TERROSI (PD) nel ringraziare la collega Mongiello per aver posto al centro della sua risoluzione anche il tema del grano duro biologico, auspica che su tale testo si possa registrare la massima convergenza in Commissione.

Monica FAENZI (Misto-ALA-MAIE) ritira la risoluzione 7-01054 a propria firma e sottoscrive la risoluzione Mongiello (*nuova formulazione*).

Adriano ZACCAGNINI (Misto) ritira la risoluzione a propria firma 7-01068 e sottoscrive la risoluzione Mongiello (*nuova formulazione*).

Luca SANI, *presidente*, nel dichiarare chiusa la discussione sulle linee generali, propone una breve sospensione della seduta.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 14.10 è ripresa alle 15.45.

Luca SANI, *presidente*, invita il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri di competenza sulla risoluzione Mongiello 7-00987 (*nuova formulazione*) e L'Abbate 7-01045.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere favorevole sulle premesse della risoluzione 7-00987 (*nuova formulazione*) Mongiello, a condizione che sia espunto l'ottavo capoverso e che l'ultimo sia riformulato nei seguenti termini: «tuttavia il conseguimento degli obiettivi prefissati da tale piano, per la loro complessità ed articolazione, necessiterebbero di una ulteriore ingente dotazione di risorse finanziarie in maniera particolare per quanto concerne le specifiche misure che riguardano il comparto del grano duro e la creazione di una filiera di valore della pasta *made in Italy* che risponda ai requisiti di qualità risalenti alle prerogative nutrizionali della dieta mediterranea».

Esprime quindi parere favorevole sul primo impegno contenuto nella parte dispositiva a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «a promuovere meccanismi che garantiscano la tracciabilità e l'indicazione dell'origine nella commercializzazione dei prodotti a base cerealicola, segnatamente della pasta di grano duro, capace di tutelare le scelte del consumatore e fornirgli garanzie sulla vera origine delle materie prime utilizzate, quali il frumento, la fecola e la farina». Esprime poi parere favorevole sul secondo impegno e sul terzo purché sia riformulato nel senso di aggiungere, dopo la parola «nazionale» la seguente: «vigente». Esprime, infine, parere favorevole sul quarto impegno.

Venendo alla risoluzione L'Abbate 7-01045, esprime parere favorevole sui primi quattro capoversi delle premesse. Esprime parere favorevole sul quinto capoverso delle premesse purché sia riformulato nel senso di sostituire le parole: «una Commissione unica nazionale per singolo prodotto nell'ambito del settore cerealicolo» con le seguenti: «Commissioni uniche per singolo prodotto (frumento duro; frumento tenero)». Esprime poi parere favorevole sui capoversi sesto e settimo purché siano riformulati nei seguenti termini:

«la cerealicoltura italiana è stata in passato condizionata dalle politiche comunitarie di aiuti accoppiati attuate, per le quali gli interventi applicati non sempre hanno consentito elevati livelli di innovazione, determinando un incremento delle superfici coltivate a discapito della qualità dei prodotti e della riduzione dell'impatto ambientale;

la strutturazione della filiera nazionale cerealicola non può prescindere dalla adozione di sistemi di coltivazione maggiormente sostenibili, basati su tecniche produttive di precisione e più efficienti;».

È favorevole sull'ottavo capoverso, mentre sul nono è favorevole purché sia riformulato sostituendo le parole «con quello cerealicolo» con le seguenti: «con il Piano cerealicolo vigente». Esprime infine parere favorevole sull'ultimo capoverso delle premesse.

Esprime poi parere favorevole su tutti gli impegni contenuti nella parte dispositiva purché l'alinea del primo sia riformulato nei seguenti termini: «ad effettuare un eventuale aggiornamento centrato sulla definizione di specifici e singoli interventi ritenuti più consoni per affrontare il carattere emergenziale dell'attuale crisi, anche in relazione alle effettive risorse finanziarie disponibili a:».

Colomba MONGIELLO (PD) dichiara di accettare le riformulazioni proposte dal Governo.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) dichiara anch'egli di accettare le riformulazioni proposte dal Governo.

Luca SANI, *presidente*, pone quindi in votazione la risoluzione Mongiello 7-00987 come ulteriormente riformulata.

La Commissione approva la risoluzione Mongiello 7-00987 come ulteriormente riformulata, che assume il numero 8-00201 (*vedi allegato 2*).

Luca SANI, *presidente*, pone quindi in votazione la risoluzione L'Abbate 7-01045 come riformulata per le parti non assorbite.

La Commissione approva la risoluzione L'Abbate 7-01045 come riformulata, che assume il numero 8-00202 (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 16.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 settembre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il Sottosegretario per le politiche agricole, alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 16.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.

Atto n. 324.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta del 27 settembre 2016.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Rammenta che la Commissione Bilancio ha espresso i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario dell'atto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, che sono in distribuzione. Informa inoltre che la XIV Commissione ha espresso parere favorevole sull'atto in esame.

Ricorda quindi che nella seduta di ieri il relatore si è riservato di presentare una proposta di parere che tenesse quanto più possibile conto dei contributi emersi nel dibattito. Tale parere, in una prima formulazione, è stato già informalmente trasmesso ai colleghi.

Avverte infine che è pervenuta alla Commissione una proposta alternativa di parere favorevole con condizioni del gruppo SI-SEL, che è in distribuzione.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL), in via preliminare, fa presente di partecipare alla seduta in sostituzione del deputato Scotto; segnala di avere chiesto lei stessa tale sostituzione in ragione dell'interesse che nutre personalmente per il tema in discussione. Sullo schema si è inoltre pronunciata la Commissione Ambiente, nella quale ricopre la carica di vicepresidente, deliberando all'unanimità i rilievi trasmessi alla Commissione Agricoltura.

Illustra quindi la proposta di parere alternativo del suo Gruppo, auspicando che il relatore possa tener conto dei rilievi nello stesso contenuti, con particolare riguardo a quello nel quale si richiede che l'Autorità nazionale competente, di concerto con gli altri Ministeri coinvolti, funga da coordinamento nazionale nel disciplinare legislativamente, in maniera uniforme, le scelte di politica agricola, che,

comunque, devono propendere nella direzione di una scelta netta di essere il territorio nazionale libero dalla coltivazione degli OGM.

Giuseppe ROMANINI (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere che ha elaborato tenendo conto del dibattito in Commissione e di alcune delle questioni poste dal Gruppo SI-SEL con l'obiettivo di individuare una soluzione che consenta di rendere effettivo il divieto di coltivare OGM nel nostro Paese nel rispetto tuttavia delle competenze legislative riconosciute alle regioni dall'articolo 117 della Costituzione.

Silvia BENEDETTI (M5S) ricorda che l'obiettivo perseguito dalla Commissione è stato quello di spazzare il campo dal rischio che le regioni potessero assumere decisioni non sufficientemente condivise a livello nazionale, esprime apprezzamento per il richiamo contenuto nella proposta alternativa di parere al ruolo del Ministero delle politiche agricole.

Giuseppe ROMANINI (PD), *relatore*, formula conclusivamente una proposta di parere con condizioni e un'osservazione

(*vedi allegato 4*) sulla quale auspica si possa registrare la massima convergenza.

Adriano ZACCAGNINI (M-ALT) preannunzia il suo voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) si complimenta con il relatore per il lavoro svolto, preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere da questi sottoposta all'esame della Commissione.

Luca SANI, presidente, ricorda che la proposta alternativa di parere del gruppo SI-SEL (*vedi allegato 5*) sarà posta in votazione solo ove respinta la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 16.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 15.

ALLEGATO 1

Risoluzioni 7-00987 Mongiello, 7-01045 L'Abbate, 7-01054 Faenzi e 7-01068 Zaccagnini: Iniziative per la tutela del settore del grano duro.**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE
7-00987 MONGIELLO**

La XIII Commissione,

premessi che:

negli ultimi anni la redditività delle produzioni di grano duro in Italia si è costantemente ridotta con prezzi di vendita del prodotto sempre più bassi per gli agricoltori e costi di produzione sul campo in progressiva salita;

nello stesso tempo, il mercato globale del grano duro si sta caratterizzando anche e soprattutto per le difficoltà di approvvigionamento di prodotto di qualità;

l'Italia, a causa della sua dipendenza dall'estero per il proprio fabbisogno di grano duro, sta risentendo, più di ogni altro Paese, dello squilibrio internazionale dei mercati cerealicoli, manifestando pertanto la sua particolare vulnerabilità nel settore;

la dipendenza italiana dai mercati esteri è legata, oltre che all'insufficiente offerta nazionale, anche alla possibilità di poter disporre di forniture che si caratterizzano sia per una qualità omogenea che per la costanza nel tempo;

il settore cerealicolo del grano duro italiano ha una complessità e una valenza strategica che emerge facilmente quando si valutano:

la complessa articolazione della filiera;

la primaria importanza nell'alimentazione, qualificandosi come matrice originaria del nostro *made in Italy* più tipico: la pasta, la pizza, i dolci tipici;

il ruolo delle farine per la panificazione;

il ruolo e il peso dell'industria e dell'artigianato a valle del sistema produttivo primario;

il ruolo agronomico-paesaggistico derivante dal carattere estensivo delle colture, con una ricaduta ambientale non marginalizzabile;

il frumento duro è destinato in misura pressoché totale all'alimentazione umana e, nel nostro Paese, in particolare alla produzione di semola per paste alimentari. Il prodotto pasta riveste grande importanza sia per i consumi interni (consumo pro capite in Italia: 28 kg annui) che per l'export, che assorbe circa il 50 per cento della produzione. Partecipano a questa filiera: le ditte sementiere e le aziende di moltiplicazione; le imprese agricole di produzione; gli stocicatori cooperativi e privati (soprattutto al Sud), consorzi agrari (nel Centro-Nord); i semolifici ed i pastifici;

è notevole la dipendenza dell'industria molitoria e pastaria dalle importazioni. Su un fabbisogno annuo di poco più di 5 milioni di tonnellate, più di 2 milioni (35 per cento) devono essere importate dall'estero, per lo più da Paesi terzi appartenenti all'area del dollaro;

le importazioni non riguardano solamente il prodotto «base», quanto soprattutto il grano duro per fabbisogni «tecnici»: il livello qualitativo, che nel frumento duro si esprime soprattutto in

termini di percentuale di proteine, è nel nostro Paese spesso insufficiente per soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa per la qualità della semola;

l'industria molitoria utilizza annualmente circa 5 milioni di tonnellate di grano duro (dei quali 2 milioni di tonnellate di importazione), equivalenti a 3,4 milioni di tonnellate di semola di grano duro; di questi 3,4 milioni di tonnellate di semola, 1,6 milioni sono impiegati per la produzione di pasta per il mercato interno, altri milioni per la produzione di pasta destinata all'esportazione (la pasta è il secondo prodotto alimentare esportato in valore;

dopo il vino, e contribuisce in misura notevole all'equilibrio della bilancia commerciale agroalimentare) e 200.000 tonnellate per altri impieghi alimentari. Oltre a dipendere fortemente dalle importazioni, l'industria molitoria e pastaria (due fasi gestite spesso da un'unica unità produttiva, data l'elevata integrazione verticale in questo comparto) si trova a fronteggiare un'offerta nazionale di materia prima in forte squilibrio rispetto alla localizzazione della domanda. Le regioni italiane si presentano quasi tutte come fortemente deficitarie, soprattutto lì dove sano maggiormente concentrate le capacità di trasformazione (Puglia, Emilia Romagna);

l'elevata integrazione verticale tra semolifici e pastifici, ai quali si aggiunge la concentrazione della domanda facente capo ad un numero non elevato di industrie leader comporta che ai produttori e stoccatore nazionali di materia prima sia richiesto un adeguamento strutturale che consenta loro di restare competitivi sul mercato, rispetto alla concorrenza estera;

nel breve periodo, risulta della massima importanza concentrare gli sforzi sugli aspetti organizzativi, soprattutto con la creazione di impegni contrattuali basati sulla reciprocità e sul contenuto di servizio che è possibile incorporare al prodotto grano duro;

al momento, l'offerta nazionale appare complementare rispetto alle importazioni. Di fronte alla necessità di « coprire » i propri fabbisogni nel medio periodo, la programmazione delle industrie è infatti rivolta in primo luogo all'estero (Canada, Paesi Est-Europa, Grecia Australia), in grado di offrire partite di qualità omogenea e soprattutto in lotti di consegna significativi, mentre l'approvvigionamento sul mercato interno assume carattere di complementarità in alcuni periodi dell'anno (estate, inizio inverno), mentre in altri periodi il mercato nazionale è praticamente fermo;

il maggior punto di forza della filiera del frumento duro è senz'altro l'immagine consolidata del prodotto « pasta », che ha prodotto negli anni un'elevata cultura sia industriale che del consumo;

in effetti, pur essendo molte delle materie prime di provenienza estera, la pasta continua a mantenere, in Italia ed all'estero, l'immagine di un tipico prodotto *made in Italy*. La pasta è universalmente riconosciuta come il pilastro della dieta mediterranea. Dietologi e medici nutrizionisti concordano nell'assegnare alla pasta un elevato contenuto dietetico e salutistico. Nel confronto con altri carboidrati, la pasta è facilmente digeribile (salvo per i soggetti intolleranti al glutine), altamente nutriente e apporta al metabolismo una gran quantità di sostanze utili. Inoltre, ulteriori specificità del valore della pasta consistono nella gran quantità di formati diversi, che si prestano a molteplici preparazioni culinarie e nel *know how* artigianale e industriale dei nostri mugnai e pastai. Nonostante i tentativi in alcuni Paesi esteri (ad esempio Francia, USA, ma anche alcuni Paesi del Sudamerica) di realizzare un'industria pastaria, nessun competitor è ancora riuscito a mettere seriamente in dubbio il primato italiano;

a ciò si aggiunge, in alcune zone del Paese, la presenza di veri e propri distretti del frumento duro, in particolare in Puglia e recentemente anche in Emilia Romagna;

molti dei punti di debolezza della filiera del frumento duro sono comuni a

tutte le filiere cerealicole. In particolare si fa riferimento a:

polverizzazione produttiva: la maggior parte delle aziende coltivatrici di frumento duro non superano le dimensioni minime per garantire un minimo di redditività aziendale;

scarsa « cultura » produttiva e scarsa attenzione alla qualità nelle fasi di coltivazione: negli anni dell'aiuto accoppiato sono venuti parzialmente meno gli incentivi per una coltivazione di qualità, che però sta dando segni di ripresa al Centro-Nord;

scarso livello organizzativo nella concentrazione dell'offerta, soprattutto nel Mezzogiorno. Secondo alcune stime, al Centro-Nord, la ripartizione tra stoccaggio « organizzato » (cooperative e CAP) e privati è rispettivamente del 50 per cento, mentre al Sud le strutture organizzate non raggiungono il 20 per cento del prodotto stoccato;

la maggior parte degli stoccaggi inoltre non sono idonei a stoccare il prodotto in maniera differenziata a seconda della qualità, comportando una scarsa omogeneità del prodotto stoccato e una scarsa differenziazione delle partite;

la prevalenza del conto deposito, nel quale la merce permane di proprietà dell'imprenditore agricolo, fa sì che gli stoccatore non dispongano realmente del prodotto e che non possano di conseguenza pianificare la commercializzazione in accordo con le esigenze delle industrie clienti;

l'inadeguatezza degli strumenti di determinazione dei prezzi rende molto aleatoria la stipula di contratti « in avanti »; il problema colpisce in particolare i contratti di coltivazione e vendita stipulati prima delle semine;

L'opportunità più rilevante per la filiera è il consolidamento sui mercati esteri della dieta mediterranea e di conseguenza dei consumi di pasta di semola di grano duro. Questa però potrà essere

colta pienamente solo se si garantirà l'equivalenza tra pasta di qualità e *made in Italy* (altrimenti può trasformarsi in una minaccia, data la crescente concorrenza estera);

minacce evidenti per gli operatori della filiera sono rappresentate dall'incremento dei costi di produzione le cui conseguenze si possono riassumere in:

tendenza a non coltivare da parte dei produttori agricoli oppure ad adottare percorsi produttivi tesi al risparmio (e la qualità andrà a risentirne);

tendenza per le imprese a valle della produzione a delocalizzare parte dell'attività di trasformazione oppure a rendere « organico » il processo di importazione delle partite all'estero;

emergere di nuovi concorrenti internazionali in grado di competere sui costi industriali (manodopera);

dal punto di vista governativo, si evidenzia che, a valere sulle disponibilità previste dal comma 1084, dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), con cui è stata disposta un'autorizzazione di spesa pluriennale per l'attuazione dei piani nazionali di settore di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, lo stesso Ministero ha, tra gli altri, elaborato un piano di settore per il sistema cerealicolo. In tale piano sono affrontate le principali criticità del sistema nazionale del grano duro e sono indicate le azioni e le strategie per superarle, individuando strategie di sviluppo e fattori di competitività per la filiera nazionale;

il piano cerealicolo nazionale è stato approvato in Conferenza Stato-regioni il 26 novembre 2009;

tale piano, tuttavia, non è ancora stato reso esecutivo e, ad ogni modo, necessiterebbe di una congrua dotazione di risorse finanziarie volte a consentirne l'attuazione, in maniera particolare per quanto concerne le specifiche misure che riguardano il comparto del grano duro e la

creazione di una filiera di valore della pasta *made in Italy* che risponda ai requisiti di qualità risalenti alle prerogative nutrizionali della dieta mediterranea;

impegna il Governo:

a) sostenere ed incentivare l'istituzione di un sistema di etichettatura volto alla massima trasparenza nella commercializzazione dei prodotti a base cerealicola, segnatamente della pasta di grano duro, capace di tutelare le scelte del consumatore e fornirgli garanzie sulla vera origine delle materie prime utilizzate, quali il frumento, la fecola e la farina;

ad intraprendere ogni più utile iniziativa volta a tutelare gli agricoltori operanti nel settore dei cereali e a valorizzare il grano di origine italiana, anche attraverso misure dirette a:

a) incrementare la produzione nazionale senza accrescere la pressione sulle risorse ambientali, attraverso la razionalizzazione della coltivazione delle varietà tradizionali di pregio e lo studio di sistemi colturali in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica;

b) sostenere e promuovere attività di ricerca per implementare e migliorare la produttività delle colture cerealicole, segnatamente del grano duro e le relative rese proteiche;

c) sostenere ed incentivare l'aggregazione e l'organizzazione economica della filiera del grano, anche alla luce delle novità contenute nella nuova OCM unica di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 che introduce lo strumento della contrattualizzazione tra produttori cerealicoli ed acquirenti industriali e commerciali ponendo le basi per la rivisitazione ed il rilancio del sistema delle organizzazioni di produttori (OP) e degli organismi interprofessionali (OI);

d) adeguare il sistema della ricerca verso le reali necessità della produzione in termini di genetica, di lotta ai patogeni e di tecniche di coltivazione a maggiore resa;

e) favorire la nascita di un piano proteico nazionale;

f) stimolare l'ottimizzazione delle strutture logistiche per migliorare i trasporti del prodotto, la buona conservazione della materia prima e la diffusione competitiva sul territorio di centri di stoccaggio, così da assicurare al meglio anche la competitività produttiva ed il reddito degli agricoltori;

g) prevedere misure di sostegno in favore degli agricoltori che decidono di effettuare interventi di innovazione nel settore di produzione dei cereali, segnatamente in quello del grano duro;

ad assumere ogni più utile ed immediata iniziativa per fare fronte alle criticità che sta attraversando il settore del grano duro in Italia, segnatamente nelle regioni del Sud, ed in tale ambito, ad attivarsi, per quanto di competenza, affinché si pervenga all'attuazione, con il corredo di un opportuno finanziamento, del piano cerealicolo nazionale e delle relative misure che riguardano la creazione di una relativa filiera di valore, formata dalle imprese produttrici della materia prima e delle industrie di trasformazione delle relative produzioni, anche allo scopo di assicurare la creazione di un sistema organizzato della pasta *made in Italy*;

ad attivarsi affinché nell'ambito dell'attuazione del predetto piano, o in alternativa attraverso l'assunzione di iniziative specifiche anche di carattere normativo, siano attuate specifiche azioni in favore delle regioni vocate del Mezzogiorno finalizzate al rafforzamento della filiera del grano duro per come sopra indicato.

ALLEGATO 2

Risoluzioni 7-00987 Mongiello, 7-01045 L'Abbate, 7-01054 Faenzi e 7-01068 Zaccagnini: Iniziative per la tutela del settore del grano duro.**RISOLUZIONE 8-00201 APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premesso che:

negli ultimi anni la redditività delle produzioni di grano duro in Italia si è costantemente ridotta con prezzi di vendita del prodotto sempre più bassi per gli agricoltori e costi di produzione sul campo in progressiva salita;

nello stesso tempo, il mercato globale del grano duro si sta caratterizzando anche e soprattutto per le difficoltà di approvvigionamento di prodotto di qualità;

l'Italia, a causa della sua dipendenza dall'estero per il proprio fabbisogno di grano duro, sta risentendo, più di ogni altro Paese, dello squilibrio internazionale dei mercati cerealicoli, manifestando pertanto la sua particolare vulnerabilità nel settore;

la dipendenza italiana dai mercati esteri è legata, oltre che all'insufficiente offerta nazionale, anche alla possibilità di poter disporre di forniture che si caratterizzano sia per una qualità omogenea che per la costanza nel tempo;

il settore cerealicolo del grano duro italiano ha una complessità e una valenza strategica che emerge facilmente quando si valutano:

la complessa articolazione della filiera;

la primaria importanza nell'alimentazione, qualificandosi come matrice originaria del nostro made in Italy più tipico: la pasta, la pizza, i dolci tipici;

il ruolo e il peso dell'industria e dell'artigianato a valle del sistema produttivo primario;

il ruolo agronomico-paesaggistico derivante dal carattere estensivo delle colture, con una ricaduta ambientale non marginalizzabile;

il frumento duro è destinato in misura pressoché totale all'alimentazione umana e, nel nostro Paese, in particolare alla produzione di semola per paste alimentari. Il prodotto pasta riveste grande importanza sia per i consumi interni (consumo pro capite in Italia: 28 kg annui) che per l'export, che assorbe circa il 50 per cento della produzione. Partecipano a questa filiera: le ditte sementiere e le aziende di moltiplicazione; le imprese agricole di produzione; gli stoccatore cooperativi e privati (soprattutto al Sud), consorzi agrari (nel Centro-Nord); i sementifici ed i pastifici;

è notevole la dipendenza dell'industria molitoria e pastaria dalle importazioni. Su un fabbisogno annuo di poco più di 5 milioni di tonnellate, più di 2 milioni (35 per cento) devono essere importate dall'estero, per lo più da Paesi terzi appartenenti all'area del dollaro;

le importazioni non riguardano solamente il prodotto «base», quanto soprattutto il grano duro per fabbisogni «tecnici»: il livello qualitativo, che nel frumento duro si esprime soprattutto in termini di percentuale di proteine, è nel nostro Paese spesso insufficiente per soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa per la qualità della semola;

l'industria molitoria utilizza annualmente circa 5 milioni di tonnellate di grano duro (dei quali 2 milioni di tonnellate di importazione), equivalenti a 3,4 milioni di tonnellate di semola di grano duro; di questi 3,4 milioni di tonnellate di semola, 1,6 milioni sono impiegati per la produzione di pasta per il mercato interno, altri milioni per la produzione di pasta destinata all'esportazione (la pasta è il secondo prodotto alimentare esportato in valore;

dopo il vino, e contribuisce in misura notevole all'equilibrio della bilancia commerciale agroalimentare) e 200.000 tonnellate per altri impieghi alimentari. Oltre a dipendere fortemente dalle importazioni, l'industria molitoria e pastaria (due fasi gestite spesso da un'unica unità produttiva, data l'elevata integrazione verticale in questo comparto) si trova a fronteggiare un'offerta nazionale di materia prima in forte squilibrio rispetto alla localizzazione della domanda. Le regioni italiane si presentano quasi tutte come fortemente deficitarie, soprattutto lì dove sono maggiormente concentrate le capacità di trasformazione (Puglia, Emilia Romagna);

l'elevata integrazione verticale tra semolifici e pastifici, ai quali si aggiunge la concentrazione della domanda facente capo ad un numero non elevato di industrie leader comporta che ai produttori e stocicatori nazionali di materia prima sia richiesto un adeguamento strutturale che consenta loro di restare competitivi sul mercato, rispetto alla concorrenza estera;

nel breve periodo, risulta della massima importanza concentrare gli sforzi sugli aspetti organizzativi, soprattutto con la creazione di impegni contrattuali basati sulla reciprocità e sul contenuto di servizio che è possibile incorporare al prodotto grano duro;

al momento, l'offerta nazionale appare complementare rispetto alle importazioni. Di fronte alla necessità di « coprire » i propri fabbisogni nel medio periodo, la programmazione delle industrie è

infatti rivolta in primo luogo all'estero (Canada, Paesi Est-Europa, Grecia Australia), in grado di offrire partite di qualità omogenea e soprattutto in lotti di consegna significativi, mentre l'approvvigionamento sul mercato interno assume carattere di complementarità in alcuni periodi dell'anno (estate, inizio inverno), mentre in altri periodi il mercato nazionale è praticamente fermo;

il maggior punto di forza della filiera del frumento duro è senz'altro l'immagine consolidata del prodotto « pasta », che ha prodotto negli anni un'elevata cultura sia industriale che del consumo;

in effetti, pur essendo molte delle materie prime di provenienza estera, la pasta continua a mantenere, in Italia ed all'estero, l'immagine di un tipico prodotto made in Italy. La pasta è universalmente riconosciuta come il pilastro della dieta mediterranea. Dietologi e medici nutrizionisti concordano nell'assegnare alla pasta un elevato contenuto dietetico e salutistico. Nel confronto con altri carboidrati, la pasta è facilmente digeribile (salvo per i soggetti intolleranti al glutine), altamente nutriente e apporta al metabolismo una gran quantità di sostanze utili. Inoltre, ulteriori specificità del valore della pasta consistono nella gran quantità di formati diversi, che si prestano a molteplici preparazioni culinarie e nel know how artigianale e industriale dei nostri mugnai e pastai. Nonostante i tentativi in alcuni Paesi esteri (ad esempio Francia, USA, ma anche alcuni Paesi del Sudamerica) di realizzare un'industria pastaria, nessun competitor è ancora riuscito a mettere seriamente in dubbio il primato italiano;

a ciò si aggiunge, in alcune zone del Paese, la presenza di veri e propri distretti del frumento duro, in particolare in Puglia e recentemente anche in Emilia Romagna;

molti dei punti di debolezza della filiera del frumento duro sono comuni a tutte le filiere cerealicole. In particolare si fa riferimento a:

polverizzazione produttiva: la maggior parte delle aziende coltivatrici di

frumento duro non superano le dimensioni minime per garantire un minimo di redditività aziendale;

scarsa « cultura » produttiva e scarsa attenzione alla qualità nelle fasi di coltivazione: negli anni dell'aiuto accoppiato sono venuti parzialmente meno gli incentivi per una coltivazione di qualità, che però sta dando segni di ripresa al Centro-Nord;

scarso livello organizzativo nella concentrazione dell'offerta, soprattutto nel Mezzogiorno. Secondo alcune stime, al Centro-Nord, la ripartizione tra stoccaggio « organizzato » (cooperative e CAP) e privati è rispettivamente del 50 per cento, mentre al Sud le strutture organizzate non raggiungono il 20 per cento del prodotto stoccato;

la maggior parte degli stoccaggi inoltre non sono idonei a stoccare il prodotto in maniera differenziata a seconda della qualità, comportando una scarsa omogeneità del prodotto stoccato e una scarsa differenziazione delle partite;

la prevalenza del conto deposito, nel quale la merce permane di proprietà dell'imprenditore agricolo, fa sì che gli stoccatore non dispongano realmente del prodotto e che non possano di conseguenza pianificare la commercializzazione in accordo con le esigenze delle industrie clienti;

l'inadeguatezza degli strumenti di determinazione dei prezzi rende molto aleatoria la stipula di contratti « in avanti »; il problema colpisce in particolare i contratti di coltivazione e vendita stipulati prima delle semine;

l'importanza di implementare la produzione di grano biologico, la cui domanda sul mercato è crescente;

l'opportunità più rilevante per la filiera è il consolidamento sui mercati esteri della dieta mediterranea e di conseguenza dei consumi di pasta di semola di grano duro. Questa però potrà essere colta pienamente solo se si garantirà l'e-

quivalenza tra pasta di qualità e made in Italy (altrimenti può trasformarsi in una minaccia, data la crescente concorrenza estera);

minacce evidenti per gli operatori della filiera sono rappresentate dall'incremento dei costi di produzione le cui conseguenze si possono riassumere in:

tendenza a non coltivare da parte dei produttori agricoli oppure ad adottare percorsi produttivi tesi al risparmio (e la qualità andrà a risentirne);

tendenza per le imprese a valle della produzione a delocalizzare parte dell'attività di trasformazione oppure a rendere « organico » il processo di importazione delle partite all'estero;

emergere di nuovi concorrenti internazionali in grado di competere sui costi industriali (manodopera);

la necessità di rafforzare il sistema dei controlli della tracciabilità dei prodotti con particolare riferimento a quelli che provengono dall'estero;

dal punto di vista governativo, si evidenzia che, a valere sulle disponibilità previste dal comma 1084, dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), con cui è stata disposta un'autorizzazione di spesa pluriennale per l'attuazione dei piani nazionali di settore di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, lo stesso Ministero ha, tra gli altri, elaborato un piano di settore per il sistema cerealicolo. In tale piano sono affrontate le principali criticità del sistema nazionale del grano duro e sono indicate le azioni e le strategie per superarle, individuando strategie di sviluppo e fattori di competitività per la filiera nazionale;

il piano cerealicolo nazionale è stato approvato in Conferenza Stato-regioni il 26 novembre 2009;

tuttavia il conseguimento degli obiettivi prefissati da tale piano, per la loro complessità ed articolazione, necessi-

terebbero di una ulteriore ingente dotazione di risorse finanziarie in maniera particolare per quanto concerne le specifiche misure che riguardano il comparto del grano duro e la creazione di una filiera di valore della pasta made in Italy che risponda ai requisiti di qualità risalenti alle prerogative nutrizionali della dieta mediterranea;

impegna il Governo:

a) promuovere meccanismi che garantiscano la tracciabilità e l'indicazione dell'origine nella commercializzazione dei prodotti a base cerealicola, segnatamente della pasta di grano duro, capace di tutelare le scelte del consumatore e fornirgli garanzie sulla vera origine delle materie prime utilizzate, quali il frumento, la fecola e la farina;

ad intraprendere ogni più utile iniziativa volta a tutelare gli agricoltori operanti nel settore dei cereali e a valorizzare il grano di origine italiana, anche attraverso misure dirette a:

a) incrementare la produzione nazionale senza accrescere la pressione sulle risorse ambientali, attraverso la razionalizzazione della coltivazione delle varietà tradizionali di pregio e lo studio di sistemi colturali in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica;

b) sostenere e promuovere attività di ricerca per implementare e migliorare la produttività delle colture cerealicole, segnatamente del grano duro e le relative rese proteiche;

c) sostenere ed incentivare l'aggregazione e l'organizzazione economica della filiera del grano, anche alla luce delle novità contenute nella nuova OCM unica di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 che introduce lo strumento della contrattualizzazione tra produttori cerealicoli ed

acquirenti industriali e commerciali ponendo le basi per la rivisitazione ed il rilancio del sistema delle organizzazioni di produttori (OP) e degli organismi interprofessionali (OI);

d) adeguare il sistema della ricerca verso le reali necessità della produzione in termini di genetica, di lotta ai patogeni e di tecniche di coltivazione a maggiore resa;

e) favorire la nascita di un piano proteico nazionale;

f) stimolare l'ottimizzazione delle strutture logistiche per migliorare i trasporti del prodotto, la buona conservazione della materia prima e la diffusione competitiva sul territorio di centri di stoccaggio, così da assicurare al meglio anche la competitività produttiva ed il reddito degli agricoltori;

g) prevedere misure di sostegno in favore degli agricoltori che decidono di effettuare interventi di innovazione nel settore di produzione dei cereali, segnatamente in quello del grano duro;

ad assumere ogni più utile ed immediata iniziativa per fare fronte alle criticità che sta attraversando il settore del grano duro in Italia, segnatamente nelle regioni del Sud, ed in tale ambito, ad attivarsi, per quanto di competenza, affinché si pervenga all'attuazione, con il corredo di un opportuno finanziamento, del piano cerealicolo nazionale vigente e delle relative misure che riguardano la creazione di una relativa filiera di valore, formata dalle imprese produttrici della materia prima e delle industrie di trasformazione delle relative produzioni, anche allo scopo di assicurare la creazione di un sistema organizzato della pasta *made in Italy*;

ad attivarsi affinché nell'ambito dell'attuazione del predetto piano, o in alternativa attraverso l'assunzione di iniziative specifiche anche di carattere normativo,

siano attuate specifiche azioni in favore delle regioni vocate del Mezzogiorno finalizzate al rafforzamento della filiera del grano duro per come sopra indicato.

(8-00201) « Mongiello, Michele Bordo, Boccia, Ginefra, Ventricelli, Grassi, Losacco, Capone, Mariano, Pelillo, Vico, Fregolent,

Montroni, Terrosi, Petrini, Antezza, Galperti, Amoddio, Marchi, Venittelli, Iacono, Arlotti, D'Incecco, Schirò, Carloni, Culotta, Rubinato, Amato, Bossa, Albanella, Zardini, Porta, Capodicasa, Oliverio, Capozzolo, Ribaudo, Cenni, Faenzi, Zaccagnini ».

ALLEGATO 3

Risoluzioni 7-00987 Mongiello, 7-01045 L'Abbate, 7-01054 Faenzi e 7-01068 Zaccagnini: Iniziative per la tutela del settore del grano duro.**RISOLUZIONE 8-00202 APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

premessi che:

la crisi che ormai da tempo interessa il settore cerealicolo nazionale rappresenta una vera e propria emergenza e l'individuazione di misure atte a contenere la pesante situazione di mercato, unitamente ad una ristrutturazione complessiva della filiera, sono interventi che non possono essere più rimandati;

tra le criticità più significative, oltre al fatto che il comparto opera in un contesto internazionale estremamente instabile e condizionato da una serie di dinamiche non strettamente correlate con la legge della domanda e dell'offerta, si segnalano sicuramente: l'elevata frammentazione della superficie colturale, con costi del terreno e di impresa nettamente superiori ad altre realtà e conseguente perdita di competitività da parte delle imprese nazionali; elevati costi di produzione e diminuzione costante dei prezzi che costringe la fase agricola a lavorare spesso sottocosto; spontaneismo ed eterogeneità delle produzioni raramente collegate agli andamenti reali dei consumi; diversità degli ambienti pedoclimatici e alta differenziazione quantitativa e qualitativa delle produzioni; scarsa concentrazione dell'offerta; difficoltà nella gestione commerciale causata dalla prevalenza del conto deposito rispetto al conto conferimento e attività di ricerca varietale non sempre rispondente alle reali esigenze di mercato;

ad alimentare le debolezze del settore contribuiscono poi le mutate strategie dell'industria di trasformazione: l'organiz-

zazione e la concentrazione degli operatori comporta nuove esigenze di fornitura che la filiera non sembra saper soddisfare;

la questione organizzativa della produzione appare pertanto uno dei nodi strutturali più rilevanti: l'organizzazione di filiera è indispensabile non solo per affrontare le sfide del mercato globale ma anche per aumentare la capacità di negoziazione della parte agricola e qualificare e valorizzare il prodotto;

al fine di consentire ai produttori di poter collocare il proprio prodotto ad un prezzo congruo e di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione di prezzi è indispensabile la costituzione di Commissioni uniche per singolo prodotto (frumento duro; frumento tenero), di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91;

la cerealicoltura italiana è stata in passato condizionata dalle politiche comunitarie di aiuti accoppiati attuate, per le quali gli interventi applicati non sempre hanno consentito elevati livelli di innovazione, determinando un incremento delle superfici coltivate a discapito della qualità dei prodotti e della riduzione dell'impatto ambientale;

la strutturazione della filiera nazionale cerealicola non può prescindere dalla adozione di sistemi di coltivazione maggiormente sostenibili, basati su tecniche produttive di precisione e più efficienti;

il settore si sta confrontando con nuove normative in tema di sicurezza alimentare, aspetto che determina una maggiore attenzione alle caratteristiche igienico-sanitarie della granella e che evidenzia caratteristiche di salubrità e minor rischio dei prodotti cerealicoli nazionali rappresentando un vantaggio competitivo per l'offerta sul mercato interno;

la predisposizione di un piano pro-teico nazionale integrato con il Piano cerealicolo vigente anche alla luce delle rinnovate resistenze verso le coltivazioni geneticamente modificate, darebbe un valido contributo alla necessità di qualificare la produzione agricola nazionale anche nel settore mangimistico, oltre ad impattare positivamente su tutte le filiere zootecniche di qualità;

è condiviso il convincimento secondo cui per lo sviluppo delle filiera è necessario sostenere la ricerca, affinché sia più efficiente ed efficace in un settore strategico come quello dei cereali, favorendo una maggiore interazione tra chi produce innovazione e chi la utilizza,

impegna il Governo

ad effettuare un eventuale aggiornamento centrato sulla definizione di specifici e singoli interventi ritenuti più consoni per affrontare il carattere emergenziale dell'attuale crisi, anche in relazione alle effettive risorse finanziarie disponibili a:

a) assumere iniziative al fine di assicurare all'industria di trasformazione determinati volumi e al produttore la collocazione del proprio prodotto a prezzo congruo e slegato dalle contrattazioni delle borse merci, volte ad incrementare le risorse da destinare al sostegno degli accordi di filiera e ad attivare una Commissione unica nazionale per il mercato dei cereali;

b) assumere iniziative per indirizzare la ricerca verso l'ammodernamento

della filiera a partire dal settore sementiero, agricolo ed industriale di trasformazione mediante l'attribuzione di risorse dedicate ed il sostegno alla costituzione di gruppi operativi di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

c) promuovere la valorizzazione delle produzioni di qualità e salubri e la loro innovazione tramite il trasferimento delle conoscenze della ricerca tecnologica e scientifica;

a) destinare specifiche risorse finalizzate alla realizzazione e/o miglioramento di impianti di stoccaggio, con priorità a quelli gestiti dalle Organizzazioni di produttori e da forme di aggregazione degli agricoltori;

a) predisporre adeguati interventi volti a garantire lo stoccaggio differenziato di grano duro, in particolare attraverso la certificazione delle analisi per i principali parametri qualitativi;

al fine di differenziare e valorizzare il prodotto italiano all'origine, a predisporre una griglia di valutazione volta a definire classi di qualità, quale strumento in grado di differenziare le caratteristiche della granella, non solo sulla base dei parametri merceologici come il peso ettolitrico, l'umidità e il contenuto proteico, e reologici, quali le peculiarità del glutine, ma anche sulle base delle caratteristiche chimiche e microbiologiche intese come contenuto di: micotossine, residui di erbicidi quali il glifosato, pesticidi (molto utilizzati nella conservazione post-raccolta), metalli pesanti e radioattività;

a) realizzare un adeguato monitoraggio fito-sanitario anche attraverso il campionamento organizzato nelle aree cerealicole.

(8-00202) « L'Abbate, Gallinella, Gagnarli, Parentela, Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini ».

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (Atto n. 324).

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA
DALLA COMMISSIONE**

La Commissione XIII (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/412 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (Atto n. 324);

preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 15 settembre 2016, ha espresso intesa sullo schema di decreto all'esame formulando alcune raccomandazioni;

visti i rilievi espressi in data 27 settembre 2016 dalla Commissione V (Bilancio);

visti i rilievi espressi in pari data dalla Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) con i quali si sottolinea l'esigenza di assicurare la salvaguardia dell'interesse unitario nella scelta di limitare o vietare la coltivazione di OGM e di evitare conflitti tra singole Regioni o Province autonome sulla base di regole di coesistenza non uniformi, riconoscendo in capo ad un'autorità nazionale quale il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali la competenza in materia di adeguamento dell'ambito geografico di OGM e individuando nella Conferenza permanente tra lo Stato, le Re-

gioni e le Province autonome la sede per assicurare la leale collaborazione tra le istituzioni nazionali ed istituzioni locali;

considerato che il provvedimento è stato adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2014 (articolo 1 della legge n. 114 del 2015);

considerato che la direttiva (UE) 2015/412 integra la disciplina sugli organismi geneticamente modificati (OGM) prevista dalla direttiva 2001/18/CE e dal regolamento (CE) 1829/2003, per consentire agli Stati membri di limitare o vietare la loro coltivazione sul loro territorio, senza incidere sulla libera circolazione dei medesimi OGM, in quanto tali o contenuti in prodotti;

richiamato, in particolare, il considerando (13) della direttiva che ricorda come gli Stati membri devono avere la possibilità di adottare misure motivate che limitano in tutto o in parte del territorio la coltivazione di OGM sia in fase di autorizzazione che qualora già autorizzati, facendo valere motivazioni collegate ad obiettivi, tra l'altro, di politica ambientale o agricola o ad agricola;

richiamato altresì il considerando (15) che precisa che agli Stati membri sono rimesse le decisioni circa le valutazioni degli « impatti socio-economici derivanti dalla coltivazione di un OGM sul territorio »;

richiamato, in particolare, il considerando (17) della direttiva che, pur ribadendo che il livello di protezione della salute umana o animale e dell'ambiente con riferimento alla coltivazione di OGM forma oggetto di valutazione scientifica uniforme in tutta l'Unione, evidenzia tuttavia che la valutazione circa « il mantenimento e lo sviluppo di pratiche agricole che combinano al meglio la produzione e la sostenibilità degli ecosistemi o il mantenimento della biodiversità locale, compresi taluni habitat ed ecosistemi, o determinati tipi di caratteristiche naturali e paesaggistiche, nonché funzioni e servizi ecosistemici specifici » resta affidata ai singoli Stati membri;

preso atto che la direttiva, al considerando (25), raccomanda agli Stati membri e agli operatori, al fine di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, di adottare misure efficaci in materia di etichettatura e informazione in conformità del regolamento (CE) n. 1829/2003 e del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, per assicurare la trasparenza per quanto concerne la presenza di OGM nei prodotti;

tenuto conto che la direttiva, al considerando (19), precisa che le decisioni degli Stati membri che limitano o vietano la coltivazione di OGM in tutto il loro territorio o in parte di esso non dovrebbero impedire lo svolgimento di attività di ricerca biotecnologica purché, nello svolgere tali attività di ricerca, siano osservate tutte le necessarie misure di sicurezza relative alla salute umana o animale e alla tutela dell'ambiente e l'attività non comprometta il rispetto delle motivazioni per le quali la restrizione o il divieto sono stati introdotti;

richiamata altresì la sentenza della Corte costituzione n. 116 del 2006, laddove si precisa che la coltivazione degli OGM – pur afferendo alla materia agricola (rientrante nella competenza residuale delle regioni) – investe pienamente diversi interessi di rilievo costituzionale,

tra cui principalmente la tutela dell'ambiente e della salute, per cui la legge statale è chiamata a individuare il punto di equilibrio fra tali esigenze in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

considerato che lo schema di decreto legislativo apporta modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 e che, in particolare, in base all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso Titolo III-*bis*, ART. 26-*ter*, nell'ambito della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM, il Ministero delle politiche agricole può proporre alle regioni e alle province autonome di richiedere che nel territorio nazionale, o in una parte di esso, sia esclusa la possibilità di coltivazione di un OGM;

rilevate inoltre le modifiche apportate al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 ad opera dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso Titolo III-*bis*, ART. 26-*quater*, che consentono di adottare specifiche misure per la limitazione o il divieto della coltivazione di OGM nel territorio nazionale nel caso in cui l'organismo geneticamente modificato sia stato già autorizzato;

considerato necessario acquisire l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella procedura di cui agli articoli 26-*ter* e 26-*quater* prima delineata;

viste poi le modifiche apportate al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 ad opera dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso Titolo III-*bis*, ART. 26-*quinquies*, che prevede che una singola regione o provincia possa chiedere al Ministero delle politiche agricole di essere reintegrata nell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM e ritenuto al riguardo che tale richiesta debba provenire dalla Conferenza Stato-regioni;

viste quindi le modifiche apportate al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 ad opera dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso Titolo III-*bis*, ART. 26-*sexies*, che stabilisce che, a decorrere dal 3 aprile 2017, le regioni e le province autonome che coltivano OGM e che confinano con Stati membri in cui è vietata la coltivazione dei medesimi OGM, debbano adottare nelle zone di frontiera del loro territorio le cosiddette misure di coesistenza per prevenire la commistione transfrontaliera nel territorio degli Stati limitrofi;

ravvisata al riguardo la necessità che tali misure siano adottate dall'Autorità nazionale competente, di intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

ritenuta infine la necessità che le misure di coesistenza siano adottate da parte delle regioni e province autonome interessate acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

evidenziato infine che l'Italia basa la propria eccellenza nella produzione agroalimentare su un intreccio inestricabile di competenze e di « saperi » millenari, di *cultivar* e di tecniche di coltivazione particolari, di specifiche condizioni climatiche e morfologiche e che tutto ciò ha permesso al nostro Paese di vantare il primato europeo nelle produzioni di qualità e a marchio garantito;

sottolineata conclusivamente l'estrema rilevanza politica del provvedimento anche alla luce del grande impegno che il Parlamento ed il Governo italiano hanno profuso affinché fosse riconosciuta la possibilità di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati nel nostro territorio allo scopo di tutelare la produzione agricola nazionale da contaminazioni accidentali di organismi geneticamente modificati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) provveda il Governo, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso Titolo III-*bis*, ART. 26-*ter*,

al comma 1, alla fine del primo periodo, ad inserire le seguenti parole: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Di tale decisione informa l'Autorità nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, e il Ministero della Salute;

a sopprimere il comma 2;

al comma 3, primo periodo, a sopprimere le parole: « conformemente alle decisioni regionali di cui al comma 2 »;

aggiungere infine il seguente comma:

6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che comunicano la propria decisione di non escludere tutto o parte del proprio territorio dalla coltivazione di OGM ai sensi del presente articolo, adottano i provvedimenti necessari al fine di evitare contaminazioni nel territorio delle regioni confinanti in cui la coltivazione di tali OGM è vietata, secondo le modalità previste dall'articolo 26-*sexies*, comma 4;

b) provveda il Governo, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso Titolo III-*bis*, ART. 26-*quater*,

al comma 1, ad aggiungere, infine, i seguenti periodi: « Le misure che limitano o vietano la coltivazione di OGM sul territorio nazionale sono adottate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Di tale decisione il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali informa l'Autorità nazionale competente di cui all'articolo 2, comma 1, e il Ministero della Salute, nonché se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lett. *b*) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, se motivate in base al fattore di cui al comma 1, lett. *d*) il Ministero dello

sviluppo economico. Qualora la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano segnali situazioni riconducibili al fattore di cui al comma 1, lett. g), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisisce il parere vincolante del Ministero dell'interno ».

a) sopprimere i commi 3 e 4;

aggiungere, infine, il seguente comma:

10. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che non adottano le misure che limitano o vietano la coltivazione di OGM previste dal presente articolo, adottano i provvedimenti necessari al fine di evitare contaminazioni nel territorio delle regioni confinanti in cui la coltivazione di tali OGM è vietata, secondo le modalità previste dall'articolo 26-*sexies*, comma 4.

c) provveda il Governo all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Titolo III-*bis*, ART. 26-*quinquies*, comma 1, a sostituire le parole da: «La regione o la provincia autonoma» con le seguenti: «Ogni regione o provincia autonoma, previa intesa in sede di conferenza unificata»;

d) provveda il Governo, all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Titolo III-*bis*, articolo 26-*sexies*,

al comma 1, a sostituire le parole: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «l'Autorità nazionale competente, di intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»; allo stesso comma sostituire la parola: «adottano» con la seguente: «adotta»;

al comma 2, a sostituire le parole: «Se la regione o provincia autonoma» con le seguenti: «Se l'Autorità»;

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano in cui si coltivano OGM adottano, nelle rispettive zone di confine, i provvedimenti necessari al fine di evitare contaminazioni nel territorio delle regioni confinanti in cui la coltivazione di tali OGM è vietata, tenendo conto della raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010 e nel rispetto del principio di coesistenza, dandone notizia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, comunica detti provvedimenti alla Commissione europea;

e) provveda il Governo, all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Titolo III-*bis*, articolo 35-*bis*, comma 1, dopo la parola: «reato» ad inserire le seguenti: «previsto dall'articolo 452-*bis* del codice penale».

e con la seguente osservazione:

l'Autorità nazionale competente, di concerto con gli altri Ministeri coinvolti, funga da coordinamento nazionale nel disciplinare legislativamente, in maniera uniforme, le scelte di politica agricola, che, comunque, devono propendere nella direzione di una scelta netta di essere il territorio nazionale libero dalla coltivazione degli OGM.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (Atto n. 324).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO SI-SEL

La Commissione XIII (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/412 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (Atto n. 324);

considerato che:

lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione alla direttiva 2015/412/UE del Parlamento e del Consiglio dello 11 marzo 2015, il quale modifica la direttiva 2001/18/CE, limitatamente alla possibilità degli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente, OGM, sul loro territorio, sulla base della delega prevista dall'articolo 1 della legge n. 114 del 2015 (Legge di delegazione europea 2014 (con riferimento al n. 55 dell'Allegato B della medesima legge));

per il recepimento della direttiva non è previsto un termine specifico per gli Stati membri, ma ai sensi dell'articolo 31 comma 1 della legge n. 234 del 24 dicembre 2012, il Governo è tenuto ad adottare il relativo decreto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (15 agosto 2015);

l'articolo 26-ter attribuisce al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, quale Autorità nazionale com-

petente, la possibilità di chiedere l'adeguamento dell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM in modo che tutto il territorio nazionale o parte di esso sia escluso dalla coltivazione di OGM. Tale richiesta presuppone il parere dell'EFSA. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione, ossia sia stato confermato l'ambito geografico della notifica o domanda iniziale, uno Stato membro può comunque adottare provvedimenti che limitino o vietino totalmente o parzialmente la coltivazione di un OGM a condizione che siano rispettosi del diritto comunitario. Il divieto deve essere motivato da obiettivi di politica ambientale, da motivazioni di pianificazione urbana e territoriale, dall'uso del suolo, dagli impatti socio-economici; dall'esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, dagli obiettivi di politica agricola e dall'ordine pubblico. È opportuno ricordare che due regioni italiane hanno normato la materia in maniera precisa e puntuale decidendo di vietare le coltivazioni di OGM sul proprio territorio come è il caso della Regione Friuli Venezia Giulia che ha emanato la legge regionale n. 15 del 4 agosto 2014 e della Regione Valle d'Aosta che ha adottato la legge regionale n. 2 del 20 gennaio 2015;

vi è il serio rischio, pur nel rispetto delle prerogative costituzionali attribuite alle Regioni dall'articolo 117 della Costituzione, di una frammentazione del terri-

torio nazionale nel determinare in maniera inequivocabile quale deve essere la scelta dell'Italia rispetto alla coltivazione degli OGM, che non può più essere rinviata, ma deve essere ben definita per evitare un disimpegno dello Stato sulle materie di propria competenza, con una sostanziale abdicazione nei confronti dei mutevoli orientamenti regionali. Alla luce di ciò è opportuno ricordare il decreto dello 11 agosto 2013 con cui il Mipaaf ha vietato la coltivazione del mais MON 810 sul territorio nazionale per 18 mesi e che ha consentito un'omogeneità della politica agricola nazionale per ciò che attiene il divieto di coltivazione degli OGM sul territorio italiano. Quindi, si rende necessario un coordinamento imperativo da parte dello Stato nell'interesse di un modello di sviluppo diretto a valorizzare le specificità territoriali della nostra agricoltura, laddove i prodotti tipici e di qualità rivestono un'importanza centrale, nell'ambito di un tessuto imprenditoriale fondato sulla piccola impresa che rende impossibile la convivenza fra le coltivazioni tradizionali e biologiche e l'impiego di sementi OGM. Una scelta questa, peraltro, largamente condivisa con le principali organizzazioni di rappresentanza del nostro mondo agricolo e con quelle dei consumatori;

lo schema di decreto legislativo di cui trattasi, modifica, come già detto, la direttiva 2001/18/CE sulla coltivazione di organismi geneticamente modificati. Nell'apportare una serie di modifiche al decreto legislativo n. 224 del 2003, introduce l'articolo 35-*bis* con il quale disciplina un impianto sanzionatorio attraverso il quale punire tutti coloro che violano i divieti di coltivazione degli OGM introdotti con l'adeguamento geografico, senza, di contro, nulla prevedere per coloro che avendo avviato la coltivazione di sementi e materiale di moltiplicazione di OGM di tipo pluriennale prima della data entro la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica la richiesta di adeguamento dell'ambito geografico dell'autorizzazione alla Commissione Europea, come previsto dall'articolo 26-*quater*,

comma 5, possono continuare la relativa coltivazione disattendendo le misure di divieto a cui è teso il provvedimento ai sensi del successivo comma 8. Sarebbe, pertanto, opportuno prevedere un meccanismo che incentivi l'espianto di tali piantagioni, sopprimendo di conseguenza il comma 8;

considerato inoltre che con la soppressione del comma 8 dell'articolo 26-*quater* si creerebbe un vuoto normativo, è opportuno prevedere una disciplina transitoria, decreto interministeriale, prima della data della comunicazione così come previsto dal comma 5 dell'articolo 26-*quater*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

sia soppresso il comma 8 dell'articolo 26-*quater*;

l'Autorità nazionale competente, di concerto con gli altri Ministeri coinvolti, funga da coordinamento nazionale nel disciplinare legislativamente, in maniera uniforme, le scelte di politica agricola che, comunque, devono propendere nella direzione di una scelta netta di essere il territorio nazionale libero dalla coltivazione degli OGM;

il Governo provveda all'articolo 26-*bis*, comma 3, ad aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, lo svolgimento delle attività di ricerca biotecnologica deve garantire l'osservanza di tutte le necessarie misure di sicurezza relative alla salute umana o animale e alla tutela dell'ambiente e deve garantire il rispetto delle motivazioni per le quali la restrizione o il divieto sono stati previsti »;

il Governo provveda, al comma 2 dell'articolo 26-*quater*, a sostituire le pa-

role « non devono contrastare con la valutazione di rischio ambientale effettuata », con le seguenti: « devono riguardare impatti che sono distinti e complementari rispetto alla valutazione dei rischi per la salute e l'ambiente valutati nel

contesto delle procedure di autorizzazione ».

« Scotto, Pellegrino, Franco Bordo, Palazzotto, Zaratti, Nicchi, Gregori, Daniele Farina, Sannicandro ».